C/2023/610

3.11.2023

Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea

(C/2023/610)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ([1]), le note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea ([2]) sono così modificate:

Alla pagina 276,

il paragrafo 3 delle note esplicative della voce 6404 11 00 è soppresso e sostituito dai seguenti paragrafi:

«I termini "calzature da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili" della presente sottovoce coprono calzature che, per la forma, il taglio, l'aspetto e i materiali, mostrano che

a) sono concepite per un'attività sportiva specifica che di norma richiede corsa, salti, girate rapide e arresti improvvisi, o

b) sono specificamente concepite per effettuare una sola attività sportiva specifica e che tale concezione non le rende idonee alla camminata semplice (per esempio, le calzature da arrampicata libera, le scarpe flessibili da ginnastica o da ballo).

Esempio di attività sportive sono anche la vela, lo squash, il tennistavolo, la pallavolo. Tuttavia sono escluse le calzature concepite principalmente o esclusivamente per, ad esempio, il rafting, la marcia, il trekking, l'escursionismo, l'alpinismo tradizionale.

La suola delle calzature concepite per la corsa, i salti, le girate rapide e gli arresti improvvisi deve avere caratteristiche atte ad assorbire gli urti causati dall'impatto di tali movimenti. Tali caratteristiche potrebbero consistere per esempio in cuscinetti ad aria o a gas, posti in particolare nella zona del tallone della calzatura. La suola esterna deve avere una struttura specifica che sostenga la girata oppure la suola deve essere formata come una tipica suola da corsa (ossia, più bassa nella parte anteriore rispetto alla parte del tallone).

Inoltre, la tomaia delle calzature concepite per la corsa, i salti, le girate rapide e gli arresti improvvisi deve assicurare stabilità ed equilibrio al piede nell'effettuare i predetti movimenti. Il materiale della tomaia, i relativi rinforzi, l'imbottitura e la fodera possono garantire tali stabilità ed equilibrio nonché proteggere il piede (per esempio un puntale rinforzato per proteggere le dita).»

([1]) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

([2]) GU C 119 del 29.3.2019, pag. 1.